

# PERIZIA DI STIMA

## TV DIGITALE TERRESTRE “STUDIO 100” - TARANTO

### VALUTAZIONE BENI MOBILI E ASSET IMMATERIALI

Committente: [REDACTED]

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Dr. [REDACTED] con Studio in Capannoli (PI) [REDACTED] scritto dal [REDACTED] 1985 nell'Albo degli Ingegneri della [REDACTED] e dal 1986 nell'Albo dei CTU del Tribunale di Pisa al [REDACTED] *esperto in stime di emittenti radiofoniche FM, emittenti digitali DAB e TV digitali Terrestri*, in data 14/10/2022 ha ricevuto l'incarico dal R [REDACTED] [REDACTED], amministratore unico [REDACTED] con sede legale in [REDACTED], di valutare i “beni mobili” e gli “asset immateriali” acquisiti con atto di cessione di azienda del 24/07/2020 rep.8900 e racc. 6977 a mezzo rogito del [REDACTED] [REDACTED]

\*\*\*\*\*

#### 1. ATTIVITA' ACQUISITA E SVOLTA DALLA BD EDITORE SRL

L'azienda acquisita in data **24/07/2020** dalla Società Committente svolge l'attività di “Fornitore di Servizi di Media Audiovisivi e dati” (FSMA), ovvero di “**TV digitale terrestre**” in ambito locale a **carattere commerciale** ed aveva assegnati i diritti d'uso delle **numerazioni logiche** indispensabili per consentire la diffusione dei propri palinsesti nei due bacini di utenza regionali Puglia e Basilicata.

Un FSMA, autorizzato ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I alla Delibera AG.COM. 353/11/CONS, è un soggetto che produce e/o acquista dei programmi televisivi, che poi vengono diffusi da Operatori di Rete per la TV digitale terrestre per essere ricevuti dagli utenti. A ciascun Palinsesto/FSMA devono necessariamente essere assegnati uno o più “canali logici” o “LCN – Logical Channel Number”, ovvero una o più numerazioni digitali univoche compresa tra 1 e 999 che “posizionano” (indicizzano) i programmi televisivi o “palinsesto”, che è così sintonizzabile dal telespettatore, digitandolo sul proprio telecomando.

I “Palinsesti TV” acquisiti erano due: “**STUDIO100**” e “**STUDIO100 UNO**”, ciascuno con proprio Marchio/Logo identificativo in conformità alle normative per la TV Digitale Terrestre di 1^ Generazione (DVB-T1) con i n. 3 LCN ed esse associati, **che erano in corso di validità all'epoca della acquisizione**.

Per la “*diffusione in etere*” dei segnali relativi ai due Palinsesti TV, la Committente ha continuato ad avvalersi, dietro corresponsione di un canone, di una *rete di comunicazioni elettroniche radioelettrica di un Operatore di Rete per la TV digitale terrestre locale a diffusione regionale*, con la quale lo stesso diffondeva sia i **due citati Palinsesti TV**, che quelli di altri FSMA, grazie alla “capacità trasmissiva” (o banda) disponibile sul proprio segnale “Multiplexer” o MUX” irradiato su frequenze digitali terrestri.

Per svolgere l'attività di FSMA è indispensabile, oltre ad una Autorizzazione Generale ministeriale, avere assegnato dal Ministero il diritto d'uso di almeno una numerazione logica o LCN, che ha validità di 12 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Gli LCN consentono agli apparati domestici (Televisori e Smart TV) presso gli utenti la sintonizzazione automatica dei numerosi programmi TV identificati ciascuno da un proprio ed univoco "Marchio" e vengono inseriti in un elenco nella memoria digitale del televisore, che viene periodicamente aggiornato. Esso svolge **quindi svolge la funzione di sintonia del "canale"**, sebbene solo al livello "logico" e non "fisico", *come lo era il canale radio (porzione ben definita di frequenze nella gamma radio) utilizzato per diffondere un singolo programma TV in epoca della TV analogica, che nel nostro Paese è stata definitivamente disattivata nel 2012.*

Ad ogni "Programma TV/Palinstesto" (*ma per semplificare verrà anche utilizzato il "vecchio" termine "Televisione", in analogia all'epoca della TV analogica*) è quindi sempre associato un LCN ed un Marchio/Logo, unici ed univoci per ogni bacino regionale o nazionale ed il Marchio e/o Logo deve obbligatoriamente comparire in sovrapposizione nel video, costantemente, proprio per identificarlo.

I provvedimenti di assegnazione rilasciati dal (Ministero dello Sviluppo Economico o Mi.S.E. consentono ai "FSMA", di diffondere i propri palinsesti televisivi in ambito nazionale, oppure locale, ed in quest'ultimo caso in ambito, provinciale, pluri-provinciale, regionale o pluri-regionale. Si definiscono FSMA "nazionali" i soggetti che hanno ottenuto dal Mi.S.E. il diritto d'uso in ambito nazionale, e FSMA locali, tutti gli altri, indipendentemente dalla dimensione territoriale assegnata. Analoga suddivisione per gli Operatori di Rete.

## **2. CENNI STORICI SULLA RADIO E SULLA TELEVISIONE ITALIANA**

Per meglio comprendere i criteri che conducono alla stima del valore dell' "asset immateriale" che è indispensabile ad una emittente "Televisiva" o "Radiofonica" per operare, verranno forniti alcuni cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo del settore radiotelevisivo italiano.

Le trasmissioni radiofoniche "circolari" o "broadcasting" presero avvio nel nostro Paese a partire dalla metà degli anni '20 *in regime di monopolio pubblico*. In quegli anni fu costituito il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che si sarebbe occupato di ogni modalità di "trasmissione", da quella postale, a quella via "filo" (cavo) a quelle mediante onde elettromagnetiche appartenenti alla "gamma radio".

Col Regio Decreto del 10/07/1924 n. 1226, che approvò il regolamento di attuazione del Regio Decreto n. 1067 del 08/02/1923, fu infatti sancito che *«l'impianto e l'esercizio di comunicazioni per mezzo di onde elettromagnetiche senza l'uso di fili sono riservati allo Stato, con facoltà del governo di accordarli in concessione»*. Diverse sono state le sigle (o acronimi) assegnate alla Concessionaria radiofonica Pubblica che si sono succedute negli anni, attraversando il tragico periodo in cui si combatté la seconda guerra mondiale (1940 - 1945), dalla E.I.A.R. nel 1928, alla RAI dal 1944, anche se, all'epoca, quest'ultimo

acronimo significava Radio Audizioni Italiane, successivamente trasformato nell'odierno "RAI Radiotelevisione Italiana". Sino ai primi anni '50 le trasmissioni erano solo in "fonia" o radiofoniche.

A partire dal 3 gennaio 1954 ebbero inizio *le prime trasmissioni televisive* in regime di monopolio, della Concessionaria Pubblica RAI-Radio Audizioni Italiane.

Le prime richieste da parte dei soggetti privati volte a superare il monopolio pubblico dell'etere risalgono alla fine degli anni '60, ma è solo a metà degli anni '70 che, grazie ad un pronunciamento della Corte Costituzionale (**con la Sentenza n. 225 del 10/07/1974**), *si crearono i presupposti per la nascita della futura emittenza privata radiofonica e televisiva in Italia*.

Un successivo pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 202 del 28/07/1976) apriva la strada anche a soggetti privati, per operare la trasmissione di segnali radiofonici e radiotelevisivi, sebbene limitatamente a un contesti definiti "locale". Tuttavia il Parlamento Italiano, ancorché investito dalle richieste che pervenivano da vasti settori della imprenditoria italiana, si era pronunciato con la Legge n. 103 del 14/04/1975 che *aveva confermato il monopolio* dello Stato per il servizio pubblico sia radiofonico, che televisivo, in concessione alla RAI, definita "TV pubblica".

Nonostante il Parlamento avesse ribadito il monopolio dell'etere, verso la metà degli anni '70 iniziarono comunque a nascere le prime radio e televisioni private o, come vennero allora definite, "libere".

Esse operavano solitamente in ambito cittadino, interpretando in maniera "estensiva" e "liberale" la citata Sentenza della Corte Costituzionale, rimasta invece inascoltata dai Parlamentari dell'epoca.

Fu proprio in quel periodo che vi furono numerosi sequestri di questi primi impianti radiofonici e televisivi o addirittura degli impianti di produzione dei programmi presso le sedi radiofoniche e televisive, su mandato della Magistratura e le seguenti relative istanze di dissequestro da parte dei primi "pionieri" privati dell'etere, riuscendo talvolta nell'intento, *grazie alla lungimiranza di alcuni Giudici*.

Purtuttavia va riconosciuto che, sino alla prima Legge che regolamentò il settore radiotelevisivo - *nel agosto del 1990 (Legge 23/08/1990 n. 223, nota come Legge Mammi)* - vi fu una vera e propria "occupazione" incontrollata dell'etere da parte di soggetti privati, in assenza della indispensabile pianificazione dello spettro radioelettrico, come avvenuto in tutti i Paesi Europei e nel resto del Mondo.

L'assenza di una Legge di riferimento negli anni '70 all'indomani della citata Sentenza, a cui avrebbe dovuto far seguito una **pianificazione dello spettro radio** (o dell'etere), ha avuto come conseguenza l'attivazione incontrollata di numerosi impianti FM e TV *spesso interferenti tra loro (disturbi alla ricezione)*, che hanno innescato interminabili cause civili, sia in ambito radiofonico che televisivo ed il sottoscritto ne è stato testimone in qualità di C.T.U. del Tribunale, *dai primi anni '80, sino alla fine degli anni '90*.

Con l'avvento delle emittenti radiofoniche e televisive private ed il loro ufficiale riconoscimento da parte dello Stato nel 1990, nacque anche un vero e proprio mercato delle "frequenze", che si sviluppò con numerosissime compravendite d'impianti radiofonici o televisivi, adottando la formula della cessione di "intera emittente" o di "rami di azienda" (i singoli impianti diffusori FM o TV), essendo le frequenze

radio, come bene immateriale, patrimonio incedibile dello Stato, come sancito a livello internazionale dell'ITU (International Telecommunication Union), che ha sede a Ginevra.

Purtroppo la richiamata Legge n.223/1990 si limitò a ratificare l' "assetto" esistente ed in esercizio alla data del 23/08/1990 che, in assenza di pianificazione, aveva ingenerato una lunga sequela di cause civili tra soggetti privati pendenti presso molti Tribunali del nostro Paese e l'unico beneficio che introdusse, *fu quello di arrestare il proliferare di nuove emittenti e l'incremento degli impianti FM e TV* di quelle esistenti e "censite", proprio grazie ai dettami della Legge 223/1990 (art. 32). In buona sostanza la L.223/1990 "cristallizzò" il panorama radiotelevisivo esistente, non consentendo più la nascita di nuovi soggetti concessionari (numero chiuso).

Nel corso dei successivi 30 anni si sono succeduti numerosi interventi legislativi che hanno cercato di porre rimedio alle criticità scaturite nella fase d'avvio della emittenza radiotelevisiva privata italiana ed hanno evidenziato le enormi difficoltà che nascono a regolamentare un settore che per molti anni è stato lasciato crescere in un regime di totale assenza di interventi legislativi, ai quali sovente si è sostituita l'azione dei Giudici dei Tribunali Civili e Amministrativi (TAR). Preme al sottoscritto sottolineare che, a distanza di oltre 40 anni dalla nascita dell'emittenza radiotelevisiva privata, *rimane ancora inattuato il piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche FM* e solo nel settore televisivo - a partire dal 2006 - si è finalmente avuta la prima pianificazione e la successiva assegnazione del "diritto d'uso" individuale delle frequenze da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (che ha inglobato il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni), avvenuta prima che si attuasse il cosiddetto "Switch-over al digitale terrestre" (o "Switch-Off" analogico), ovvero con l'avvio del processo di conversione delle trasmissioni televisive analogiche in standard PAL-Colore, alle trasmissioni in tecnica digitale terrestre o DVB-T1 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial 1<sup>^</sup> generation), terminato nel nostro Paese nel corso del 2012.

Focalizzando la nostra attenzione sulla televisione, va ricordato che il soggetto che era titolare di "Concessione per l'esercizio di una TV in tecnica analogica" con trasmissioni PAL-Colori era anche l'Editore di una "Testata Giornalistica", ovvero soggetto anche agli obblighi a cui soggiace la "Carta Stampata" (Iscrizione presso il Tribunale di competenza), proprio perché nella programmazione erano (e lo sono tutt'ora) presenti anche i Telegiornali.

E' evidente che un soggetto imprenditoriale privato che aveva avviato l'attività editoriale Televisiva nell'epoca "pionieristica", ovvero faceva parte di quelle emittenti televisive censite in ottemperanza alla Legge 223/1990, si possa essere affermato maggiormente rispetto ad un altro nato più di recente, proprio grazie all'avvento della TV digitale terrestre che ha lo ha consentito. Quest'ultima circostanza (nascita nuovi soggetti) ha prodotto una moltiplicazione dei programmi televisivi, passati da n. 48 in gamma UHF (Banda IV e Banda V<sup>^</sup>) e n.7 in gamma VHF (Banda III<sup>^</sup>), per complessivi n. 55 programmi TV, ad alcune centinaia disponibili con la TV digitale terrestre.

In epoca analogica, un programma televisivo era irradiato da uno o più "ripetitori TV" ubicati in altrettanti "siti" (tipicamente in vetta a colline e/o montagne) distribuiti sul territorio che costituiva il

“bacino di utenza” di quella Televisione, e da ciascun sito veniva utilizzato un “canale” che corrispondeva ad una precisa “frequenza radio”. L’utenza memorizzava questo “canale TV” “staticamente” (ovvero non era necessario intervenire periodicamente a nuove sintonizzazioni).

Al contrario, nell’attuale epoca digitale una stessa frequenza è in grado di diffondere molti programmi televisivi, che sono identificati e sintonizzabili grazie ad una “**numerazione logica**”, ovvero una “stringa” di numeri binari che lo associano ad un determinato “Televisione”, in quel determinato bacino di utenza.

Appare evidente che, mentre all’epoca della TV analogica la memorizzazione dei “canali TV” veniva effettuata dall’utente una sola volta, *con l’avvento della TV digitale terrestre i Palinsesti (il compendio delle programmazioni televisive autoprodotte e/o acquistate con una denominazione identificativa), si sono moltiplicati e spesso vengono mutati, costringendo l’utente a “aggiornare” la lista nel proprio televisore.*

Per operare e mantenere gli aggiornamenti dei nuovi programmi e/o variazioni di LCN associate a quel determinato palinsesto, si rende indispensabile una periodica sintonizzazione, solitamente automatica, da parte dei “decoder-televisori”, che rende vani eventuali tentativi da parte degli utenti di “spostare” manualmente un determinato Programma/Palinsesto TV su un numero “comodo” e facilmente ricordabile (magari memorizzato nelle prime 20 posizioni numeriche del proprio telecomando).

Questo algoritmo di aggiornamento e periodica sintonia automatica è possibile grazie al fatto che ogni programma/Palinsesto della TV digitale terrestre è univocamente individuato da un numero di canale logico in quel determinato bacino assegnato denominato Logical Channel Number o LCN.

E palese che se un programma/Palinsesto (ad esempio: RAI 1) ha associato LCN = 1 sul bacino che comprende tutto il territorio nazionale, ogni nuova sintonizzazione automatica lo farà sempre ritrovare all’utente sul tasto “1” del proprio telecomando, esattamente come era stato per oltre 50 anni (dal 1954 al 2008, anno di avvio al digitale terrestre nelle prime Regioni insulari) nella TV analogica. Analogamente per RAI2 (LCN = 2), RAI3 regionale (LCN = 3), RETE4 Mediaset (LCN = 4), CANALE 5 Mediaset (LCN = 5) e così via sino a LCN = 10 (la prima decade degli LCN).

**L’arco di numerazioni compreso LCN 10 a LCN 19 è stato riservato alle TV “locali” regionali ed anch’esse quindi godono di questo privilegio.**

Per le TV che hanno assegnato un LCN superiore al n. 19, il privilegio di non dover “spostare” il programma su uno dei primi 20 o 30 della lista, scompare, vuoi perché, *nel fare quello che si definisce comunemente “zapping”*, difficilmente l’utente “medio” va oltre i primi 30 “programmi/palinsesti”: questo dato è anche stato analizzato e confermato da appositi studi commissionati dai competenti Organismi ministeriali (AG.COM.).

Con la TV digitale terrestre vi è una offerta di diverse centinaia di programmi, comprese le PAY-TV, facendo rassomigliare il mondo della Televisione a “Internet”, dove ci sono molti di siti e “pagine”, specie con l’avvento delle “Smart TV”, ovvero con i programmi (Film e TV) “on-demand”.

Da quanto sin qui esposto appare chiaro che, per le numerazioni logiche superiori alla 3<sup>a</sup> decade (LCN > 30), la probabilità di essere sintonizzati e “visti” dall’utenza scende drasticamente.

Con la TV digitale terrestre una “Televisione” si identifica con un FSMA, che se non opera in ambito nazionale è definito FSMA locale e corrisponde alla TV locale dell’epoca analogica.

Ciascun FSMA può produrre più “Palinsesti” associati ad altrettanti distinti Marchi e Loghi identificativi e quindi a più “Televisioni” e a ciascuno di essi dovrà necessariamente essere assegnato il diritto d’uso esclusivo (in quel determinato bacino di utenza regionale o provinciale) di un LCN.

### **3. OGGETTO E FINALITA’ DELL’INCARICO**

L’incarico ricevuto dal sottoscritto è quello di **stimare il valore economico attualizzato** dei “beni mobili” (attrezzature di produzione televisiva, mobili ed altri accessori), e gli “asset immateriali” che la Committente ha acquisito in data 24/07/2020 dal Tribunale di Taranto, ovvero dalla Curatela della Società fallita Mastermedia Club Srl, che comprendeva **due attività di FSMA** relativamente alle due distinte “Televisioni” denominate “**STUDIO100**” e “**STUDIO100 UNO**” con i relativi LCN assegnati nei bacini regionali della Puglia per entrambe e della sola Basilicata per “**STUDIO100**”.

Il valore economico prevalente di un FSMA è quello relativo agli asset immateriali, ovvero quanto specificato nell’atto del 24/07/2020 al punto “**C) AUTORIZZAZIONI E BENI IMMATERIALI**”: di essi verrà elaborata la valutazione economica “attualizzata”. Di seguito l’elenco:

**1) autorizzazione ministeriale per svolgere l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri ed in ambito locale per il marchio/palinsesto “STUDIO100” per i bacini regionali di Puglia e Basilicata;**

**1a) diritto d’uso della numerazione logica LCN15 per il bacino regionale della Puglia, attribuita dal Ministero al marchio/palinsesto di “STUDIO 100”;**

**1b) diritto d’uso della numerazione logica LCN652 per il bacino regionale del Basilicata, attribuita dal Ministero al marchio/palinsesto di “STUDIO 100”;**

**2) autorizzazione ministeriale per svolgere l’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri ed in ambito locale per il marchio/palinsesto “STUDIO 100 UNO” per il bacino regionale della Puglia;**

**2a) diritto d’uso della numerazione logica LCN187 per il bacino regionale della Puglia, attribuita dal Ministero al marchio/palinsesto di “STUDIO 100”;**

**3) marchio e logo di impresa “STUDIO100 – EMITTENTI RADIO TELEVISIVE” registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22/09/2015 al n. 0001648174, come meglio specificato nell’atto notarile;**

**4) marchio di impresa “STUDIO100” registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17/03/2010 al n. 0001266153, come meglio specificato nell’atto notarile;**

5) marchio di impresa “SALENTO CHANNEL” registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20/01/2015 al n. 000162218, come meglio specificato nell’atto notarile;

6) marchio di impresa “SALENTO CHANNEL” registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) del Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/04/2015 al n. 0001632438, come meglio specificato nell’atto notarile;

7) testata giornalistica denominata “100 NOTIZIE & COMPANY NEWS”, registrata nel “Registro dei Giornali Periodici” del Tribunale di Taranto al numero 395 dell’anno 1990 in data 23 novembre 1990;

8) sito internet identificato dall’URL [www.studio100.it](http://www.studio100.it);

I **beni mobili** di cui è richiesta una valutazione economica sono quelli di cui all’inventario allegato all’atto del 24/07/2020 sotto la **lettera “C”**.

Non saranno invece valutati i “rapporti contrattuali inerenti” allegati all’atto del 24/07/2020 sotto la lettera “D”, come sono **esclusi** dalla presente stima eventuali debiti e crediti in essere alla data odierna.

#### **4. REFARMING 2022 DELLA TV DIGITALE TERRESTRE - NUOVA ASSEGNAZIONE LCN**

La TV digitale terrestre ha recentemente subito modifiche sostanziali, dovute alla transizione al digitale di 2<sup>a</sup> generazione DVB-T2 che si è conclusa il **30/06/2022**. Il Ministero ha revocato tutti i diritti d’uso di tutti LCN assegnati nel corso della transizione dalla TV analogica a quella digitale completata nel 2012 e ha proceduto alla **loro nuova assegnazione, che è stata preceduta di Bandi ministeriali Pubblici mediante i quali sono state stilate delle graduatorie dei FSMA che vi hanno partecipato e che hanno richiesto una i più autorizzazioni e i relativi nuovi LCN.**

Questo bandi, che hanno prodotto una sostanziale modifica nel panorama esistente della emittente televisiva italiana creatosi nel 2012, si sono resi necessari a causa della non sufficiente disponibilità di capacità trasmissiva (o banda) sulle reti diffusive regionali di I° livello ed hanno costretto molti FSMA locali all’utilizzo di reti provinciali e/o multi-provinciali di II° livello, riducendo il loro bacino di utenza.

Il refarming 2022 ha infatti destinato alle reti telefoniche “5G” molte delle storiche frequenze in uso alla TV digitale terrestre (e analogica, a suo tempo).

Il Committente **si è posizionato oltre la 19<sup>a</sup> posizione non vedendosi più assegnato il diritto d’uso dell’LCN15, che rappresentava il bene immateriale di maggior valore economico acquisito, né gli altri due LCN187 e LCN652**, quest’ultimo associato all’autorizzazione FSMA “STUDIO 100 UNO”, che è stata revocata dal Ministero, poiché non richiesta dal Committente.

Con il “refarming” il Committente ha quindi perso – *in termini di valore economico* – il principale bene immateriale che era LCN15 per la regione Puglia, ma come vedremo più avanti, anche buona parte del bacino di utenza.

Il Committente ha infatti partecipato al bando di gara di riassegnazione LCN col solo marchio STUDIO 100 ed **ha ottenuto LCN85** nell'Area Tecnica 15 (Puglia e Basilicata), vedendo revocati LCN 187 e la relativa autorizzazione FSMA "STUDIO 100 UNO", nonché LCN 652 "STUDIO 100" nella regione Basilicata.

Al Committente è stato infatti assegnato un solo LCN e, sempre a causa della posizione nella graduatoria, il FSMA "STUDIO 100" **non** viene diffuso attraverso la rete regionale di I° livello, ma da una delle **reti di II° livello** di un Operatore di rete la cui area di diffusione (bacino di utenza) **non comprende la provincia di Taranto**, anche se il segnale la raggiunge parzialmente, ma quelle di Barletta-Andria-Trani, Bari e Brindisi (sulla frequenza canale 32 UHF dell'Operatore di Rete "Delta TV").

**Il segnale DVB-T2 diffuso in etere dall'Operatore di Rete di II° livello non raggiunge addirittura la città di Taranto**, che è il "cuore" della storica emittente "STUDIO 100", come illustrato nell'Allegato 6 "MUX Delta TV ch.32 area di copertura".

**Queste due sostanziali modifiche (LCN e bacino di utenza) hanno inevitabilmente impattato sul valore economico degli asset immateriali, riducendone sostanzialmente il loro valore economico.**

Stessa sorte per i **beni mobili**, almeno quelli consistenti nelle apparecchiature per la produzione dei palinsesti televisivi, considerato che *la maggior parte di essi potrà ancora essere utilizzata solo sino al 31/12/2022*, dopodiché dovranno essere o dismessi o, nel caso di apparati informatici, "up-gradati" per il passaggio obbligatorio ai nuovi standard trasmissivi delle TV digitale terrestre di 2^ generazione (DVB-T2) e compressi e codificati in alta definizione (HD) o ultra alta definizione (UHD) e ad alta efficienza (HEVC - High Efficiency Video Coding), abbandonando quindi definitivamente la attuale codifica in Definizione Standard (SD), utilizzata dal 2012.

## **5. STIMA DELLA AUTORIZZAZIONE FSMA**

Non essendo più un numero chiuso, come lo erano i Concessionari televisivi dell'epoca analogica, per svolgere l'attività di FSMA in ambito locale a carattere commerciale *non sono richiesti particolari requisiti*, fatto salvo quello di essere una Società di Capitali ed avere nell'oggetto sociale l'attività di editoria radiotelevisiva. E' sufficiente presentare una istanza al Mi.S.E. e corrispondere una somma un tantum di € 3.000,00 per diritti amministrativi. Una volta ottenuta, come "nuovo entrante" si può richiedere un numero LCN disponibile e quindi richiedere di essere diffuso sulla rete di II° livello, *che nell'Area Tecnica n. 15 risulta avere ancora banda residua disponibile*. Il marchio-logo di una televisione nota agli utenti da molti anni rappresenta il valore storico di una Televisione, che un "nuovo entrante" non può certamente avere, fatto salvo che lo acquisti da una Televisione esistente dall'epoca analogica. *Il "marchio" STUDIO 100, che nel caso in fattispecie è certamente "storico", verrà valutato a se nel prosieguo. Il valore della Autorizzazione FSMA è stimata in € 10.000,00.*

## 6. CRITERI DI STIMA DEL DIRITTO D'USO DELLE NUMERAZIONI LOGICHE LCN

Il principale valore economico di una televisione, ovvero di una autorizzazione FSMA necessariamente associata ad un LCN (o più LCN se diffusa in bacini di utenza diversi), è sostanzialmente il valore di quest'ultimo.

Gli LCN sono numeri compresi nell'intervallo da 1 a 999 e sono suddivisi in "archi" di numerazione da 100 unità ciascuno (0-99; 100-199 ....900-999). Il nuovo piano di numerazione emanato con la Delibera AG.COM. 116/21/CONS del 23/04/2021 ha suddiviso i vari archi in gruppi destinati alle TV generalista nazionali, o alle TV generalista locali, o ad altre tipologie di programmazioni nazionali o locali, definite "tematiche" (es: *semi-generalista; per bambini e ragazzi; informazione; sport; musica e teleshopping*) e comprende anche le programmazioni radiofoniche e la "Pay per View" (si veda la tabella LCN allegata).

Il criterio di stima si svilupperà assegnando un certo "valore economico per abitante" residente nell'area amministrativa locale di competenza, dato ricavabile dall' ISTAT.

Questo criterio è sempre stato adottato dallo scrivente in numerose altre stime, vuoi per società "in bonis", vuoi per Società in concordato fallimentare o dichiarate fallite ed è comunemente il parametro di base in uso da tutti gli esperti stimatori che operano nel settore radiotelevisivo.

Lo stesso Ministero lo ha utilizzato nel calcolo degli indennizzi riconosciuti agli operatori di rete che hanno dovuto rilasciare anticipatamente le frequenze.

*Il valore economico per abitante verrà determinato in base all'esperienza personale e deriva comunque dai valori utilizzati in atti di compravendita di beni immateriali analoghi che hanno caratterizzato il settore radiotelevisivo dalla sua nascita alla fine degli anni '70, dopo la fine del monopolio della Concessionaria Pubblica, sino all'avvio del digitale terrestre.*

Il valore economico per abitante varia in maniera significativa per gli LCN destinati a FSMA locali che si trovano nel I° arco con valore compreso tra 10 e 19, immediatamente successivi agli LCN delle reti televisive nazionali (LCN da 1 a 9), rispetto a quelli successivi alla terza decade e del II°, III° e VII° arco.

La ragione di questa scala di valori, né fissi, né proporzionali, scaturisce dalle scelte "statistiche" degli utenti: vari studi commissionati da AG.COM. hanno dimostrato che l'utente comune difficilmente supera LCN 30 mentre fa "zapping" (ricerca un programma da visionare) e se lo fa, ricerca un programma di cui è un fedele telespettatore, digitando il numero LCN sul telecomando (tipicamente un canale tematico preferito). Pertanto, la probabilità di ottenere buoni "indici di ascolto", cala significativamente per gli LCN assegnati alle TV locali superiori a LCN19. Dopo LCN 19, le TV locali riprendono con LCN 71 (vedi Tabella LCN allegata) ed i valori per abitante che saranno utilizzati per ricavare il dato di stima ricercato sono i seguenti:

LCN 11- 19:	€ 0,100 /ab.
<b>LCN 71- 99:</b>	<b>€ 0,025 /ab.</b>
LCN 110 - 119:	€ 0,015 /ab.
LCN 171 - 199:	€ 0,015 /ab.
LCN 210- 219:	€ 0,010 /ab.
LCN 271- 299:	€ 0,010 /ab.
LCN IV° e VII° arco:	€ 0,005 /ab.

## 7. STIMA LCN85

L'Autorizzazione e l'associato diritto d'uso della numerazione logica LCN85 sono stati assegnati al Committente dal Mi.S.E. per l'Area Tecnica 15, ovvero per le regioni Puglia e Basilicata. La stima del valore economico dell'LCN85 si ricava quindi moltiplicando il valore per abitante per il numero di abitanti, che per le due regioni indicate, fornisce (ISTAT 2020) il valore di (3.933.977 + 545.130) 4.478.907 abitanti. Il valore economico che si ottiene applicando il criterio di stima descritto è il seguente: €/ab. 0,025 x ab. 4.478.907 = € 111.972,67.

*Tuttavia, considerato che la unica rete di I° livello - che è in grado di diffondere il segnale nelle due regioni dell'Area Tecnica 15 - è "satura" (la intera banda disponibile è stata assegnata) e molti FSMA, come il Committente, sono stati costretti a diffondere i propri palinsesti sulla Rete di II° livello N° 1 pluri-provinciale (BT-BA-BR) e visto che non vi è alcuna possibilità di poter sfruttare altre reti di II° livello per "completare" in futuro la diffusione nell'intero bacino autorizzato (o perlomeno nelle restanti provincie pugliesi FG-TA-LE), si rende necessario introdurre una "limitazione" di fatto alla autorizzazione ministeriale ed al relativo diritto d'uso numerico, che non potrà che condurre ad una diminuzione consistente del valore economico stimato.*

*Le reti di II° livello per l'Area Tecnica 15 sono la N° 1 indicata (BT-BA-BR) ed altre due (N°2 e N° 3), entrambe limitate alla sola provincia di Potenza. In buona sostanza il Committente non potrà mai essere diffuso nelle provincie di Foggia, Lecce e Taranto, fatto salvo che si "liberi" banda sulla unica di I° livello per l'abbandono da parte di uno dei FSMA aggiudicatari che ne stanno usufruendo e che comunque vi sia la possibilità di ottenerla, dato che vi sono ben altri quattro FSMA in graduatoria posizionati prima del Committente, che potrebbero nutrire la stessa aspirazione.*

**Una stima del valore economico "realistico", di mercato, della numerazione logica LCN85 non potrà che prendere in considerazione questa "limitazione", di fatto insormontabile allo stato attuale, fatto salvo il poter richiedere banda per essere diffusi nella provincia di Potenza su una delle due reti di II° Livello (N°2 e N° 3), che probabilmente non è di alcun interesse commerciale per la TV tarantina, che magari avrebbe potuto avere interesse ad essere diffusa nella provincia di Matera.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, la popolazione amministrativa "effettiva" e "limitata" da utilizzare per la stima di LCN85 non potrà che essere quella delle provincie BT-BA-BR e PZ (*quest'ultima almeno in linea di principio, essendo disponibile*), che corrisponde a **2.358.642 abitanti**.

La stima del valore economico LCN85 è quindi pari a:

$$\text{LCN85: €/ab. } 0,025 \times \text{ab. } 2.358.642 = \text{€ } 58.966,05$$

## **8. STIMA DEI MARCHI/LOGHI, TESTATA GIORNALISTICA E SITO INTERNET**

Atteso che il marchio “STUDIO100” è strettamente correlato alla “Televisione” storica, come del resto il sito WEB (url) che ha identica denominazione, tanto da essere considerabili “inscindibili” e **tenendo presenti le considerazioni fatte sul processo di “refarming 2022”**, la stima del valore economico dei restanti beni immateriali, è riportato nella tabella seguente:

<b>AUTORIZZAZIONI ED ASSET IMMATERIALI</b>	<b>STIMA €</b>	<b>NOTE</b>
<b>Diritto d’uso della numerazione logica LCN652 “STUDIO 100” regione Basilicata</b>	0,00	<i>Volturata dal MISE in data 07/09/2020 e revocata in fase di refarming 2022</i>
<b>Autorizzazione FSMA marchio/logo “STUDIO 100 UNO”</b>	0,00	<i>Non richiesta voltura da parte di BD Editore Srl</i>
<b>Diritto d’uso della numerazione logica LCN187 “STUDIO 100” regione Basilicata</b>	0,00	<i>Non richiesta voltura da parte di BD Editore Srl, in quanto nel 2020 richiesto ed ottenuto LCN652, poi revocato col refarming</i>
<b>Marchio e logo di impresa “STUDIO 100 – EMITTENTI RADIOTELEVISIVE”</b>	0,00	<i>Questo bene immateriale è parte integrante e strettamente correlato al marchio STUDIO100 ed è quindi in esso ricompreso</i>
<b>Marchio e logo di impresa “STUDIO 100”</b>	<b>30.000,00</b>	<i>Il valore è legato alla storicità. E' stato valutato considerata la assenza del segnale del nuovo digitale terrestre DVB-T2 nella città di Taranto</i>
<b>Marchio e logo di impresa “SALENTO CHANNEL”</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Testata giornalistica “100 NOTIZIE &amp; COMPANY NEWS”</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>sito WEB (url) “www.studio100.it”</b>	0,00	<i>Questo bene immateriale è parte integrante e strettamente correlato al marchio STUDIO100 ed è quindi in esso ricompreso</i>

**Stima del valore economico risultante dei beni immateriali in tabella è pari a € 40.000,00.**

## **9. STIMA DEGLI ASSET IMMATERIALI**

La stima del valore economico **di tutte le Autorizzazioni ministeriali e degli asset immateriali** (LCN e Marchi) volturati al Committente dal Mi.S.E. in data 07/09/2020, *attualizzato* a seguito del processo di refarming 2022, è pertanto risultata pari a **€ 108.966,05**.

## 10. STIMA DEI BENI MOBILI

L'elenco dei beni mobili acquisiti con l'atto del 24/07/2020 è quello allegato sotto la lettera "C" dello stesso e corrisponde ai **beni mobili inventariati nei fallimenti JET Srl R.F. 34/2018 e Mastermedia Club Srl R.F. 55/2019**. Il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo per accertare lo stato delle apparecchiature elettroniche in uso presso gli Studi televisivi di STUDIO 100. Il sopralluogo si è avviato procedendo dalla *sede giornalistica di Brindisi*, che si trova in un appartamento ubicato in Piazza Cairoli n. 28, per poi procedere presso la *sede operativa della Televisione*, ubicata a Statte (TA) all'interno di un capannone industriale. Presso la sede di Brindisi uno dei locali è utilizzato come "regia", un secondo locale come sala per la diretta (prevalentemente utilizzato per i telegiornali) ed un terzo uso ufficio.

All'interno del capannone di Statte vi è un ampio locale arredato per le dirette, una sala regia ed un'altra sala arredata come Studio televisivo per le dirette, oltre a locali uso ufficio ed altri ampi spazi attualmente in disuso. Nel corso del sopralluogo svolto ho rinvenuto (con verifica a campione) le apparecchiature elettroniche inventariate sia per la produzione di palinsesti radiotelevisivi, che per la "diretta" da Studio, svolta in quei locali predisposti all'uso, ovvero con l'arredamento tipico per i telegiornali e/o le dirette da Studio. Molte di queste apparecchiature erano già in uso all'epoca della TV analogica con lo standard PAL-Colore, ovvero prima della transizione al digitale terrestre, che in Puglia è avvenuto nel corso del 2012 ed alcune di esse continuano ad essere utilizzate adattandole al digitale terrestre mediante "convertitori" in grado di trasformare il segnale audio-video analogico in segnale digitale SD-SDI (*Standard Definition-Serial Digital Interface*).

La Televisione dispone di una "Library" (archivio programmi) di "contenuti televisivi" o Servizi di Media Audiovisivi (SMAV) - *memorizzati su numerosi supporti magnetici oggi non più in uso (cassette a nastro magnetico)* - prodotti nel corso degli oltre 40 anni di attività ed alcune delle apparecchiature analogiche rinvenute potranno essere impiegate solamente come "lettori" per trasferire questi "contenuti televisivi" su "file" per essere memorizzati sui supporti magnetici fissi (Hard Disk) dei "server" e dei "client" utilizzati nelle moderne regie televisive.

Tutte le apparecchiature risultano obsolete ed alcune anche *molto datate*, ad eccezione di due delle telecamere da Studio che, come riferito dai tecnici presenti, sono state concesse in uso da altra emittente televisiva per generare un segnale video in alta definizione (HD).

L'encoder digitale marca "Tanderberg" modello E5710 che genera il segnale con codifica MPEG-2 attualmente diffuso nelle tre provincie BA-BR-BAT con la rete pluri-provinciale dell'Operatore di Rete Delta TV (col quale la **Committente ha un contratto che scadrà in data 31/12/2028**), potrà ancora essere utilizzato sino al 31/12/2022.

*Come anticipato nei paragrafi precedenti, dal 1 gennaio 2023 non sarà più utilizzabile poiché i segnali televisivi digitali dovranno essere con codifica MPEG-4 in Alta Definizione (HD-SDI) o con algoritmi di codifica ad alta efficienza (HEVC - High Efficiency Video Coding).*

Questo obbligo è peraltro già operativo per le TV nazionali dallo scorso 8 marzo 2022.

Per adeguare gli Studi televisivi ai nuovi standard trasmissivi (MPEG-4) e le codifiche richieste dalle recenti normative ministeriali (HD, UHD e HEVC), **occorrerà sostanzialmente sostituire quasi tutte le apparecchiature**, conservando solo quelle necessarie per la eventuale futura conversione dei programmi televisivi della “Library” (archivio programmi) attualmente registrati su nastro magnetico, e memorizzazione su supporto fisso (Hard Disk), in modo da renderli utilizzabili dalle moderne regie computerizzate.

Gli archivi (Library) contengono molti programmi televisivi sportivi e di attualità *d’epoca* che *potrebbero* essere graditi al pubblico. Purtroppo il formato, ovvero la qualità, di questi programmi rimarrà comunque in Definizione Standard (SD), ovvero a **bassa risoluzione** (essendo programmi televisivi analogici in standard PAL-Colore).

Negli inventari sono presenti anche numerose apparecchiature radioelettriche ed antenne utilizzate per diffondere in etere i programmi della TV digitale terrestre di 1<sup>a</sup> generazione (DVB-T1), dato che tutte le televisioni svolgevano anche l’attività di operatore di rete (in proprio) **ed avevano quindi assegnate delle frequenze**. Tutte queste apparecchiature hanno oggi **valore zero**, poiché in standard obsoleto DVB-T1.

Vi sono poi numerosi apparecchiature elettroniche analogiche e vecchi Personal Computer e Server “datati” e molto probabilmente non in grado di essere up-gradati per poter accogliere i sempre più potenti e performanti software che costituiscono le moderne regie televisive.

**Il valore economico dei beni mobili, compresa la Library di programmi, è stimato in € 10.000,00.**

#### **11. STIMA VALORE ECONOMICO DELL’AZIENDA ACQUISITA ATTUALIZZATA**

Il valore complessivo della azienda acquisita con l’atto del 24/07/2020 ed **attualizzata a seguito del processo di refarming 2022** è pari a **€ 118.966,05**, arrotondato a:

**€ 119.000,00** (centodiciannovemila/00 euro).

ALLEGATI

1. Proposta di incarico professionale
2. Atto di acquisto di azienda del 24/07/2020 rep.8900 racc. 6977 
3. Voltura autorizzazione FSMA STUDIO 100 con associati LCN15 Puglia e LCN652 Basilicata
4. Iscrizione Registro Operatori di Comunicazione (R.O.C.)
5. Contratto con Operatore di Rete di II° livello CH32 province BA-BR-BT
6. Bacino di utenza (area servita dal segnale DVB-T2) dell'Operatore di Rete II° livello Delta TV
7. Determina Ministero Sviluppo Economico D.G.S.E.R.P. IV Divisione 11 marco 2022 pubblicazione graduatoria FSMA
8. Graduatoria AT15 Puglia e Basilicata - punteggi ottenuti dai FSMA ed i nuovi LCN assegnati
9. Graduatoria AT15 Puglia e Basilicata -capacità trasmissiva FSMA sulle Reti di I° e II° livello
10. Tabella AG.COM. suddivisione e classificazione degli LCN
11. Popolazione ISTAT 01/01/2020 utilizzata dal Mi.S.E. per gli indennizzi delle frequenze.

\*\*\*\*\*

*Il sottoscritto Dr. Ing. Antonio Nanna avendo ottemperato all'incarico affidatogli, conclude la presente perizia di stima ringraziando il Committente per la fiducia accordatagli e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento che si rendesse necessario.*

Capannoli (PI) 21/10/ 2022

